



ATTO N. 142 e 165/BIS

## Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

*Relatore di maggioranza Consigliere Eros Brega*

*Relatore di minoranza Consigliere Fiammetta Modena*

*Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno*


SULLA

### ***P***ROPOSTA DI LEGGE

***“Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione.”***

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 18 ottobre 2006*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 20 ottobre 2006*





COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 18 ottobre u.s. ha esaminato, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Regolamento Interno, gli atti nn. 142 e 165, esprimendo a maggioranza dei presenti parere favorevole sul testo così come emendato, recante il seguente titolo: **“Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione”**.

La Commissione nel trasmettere la suddetta proposta di legge, comunica altresì che riferiranno oralmente al Consiglio, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno, per la maggioranza il Consigliere Eros Brega e per la minoranza il Consigliere Fiammetta Modena.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo ai lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Bocci, Tomassoni, Masci e Brega, concernente: “Disciplina dei rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l’azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione.”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 21.9.2005 e trasmessa al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 21.9.2005 (ATTO N. 142);

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Modena, Rossi Luciano, Laffranco, Spadoni Urbani, Sebastiani, Melasecche Germini, Nevi, Lignani Marchesani, Tracchegiani, Zaffini e De Sio, concernente: “Norme di attuazione degli artt. 2 e 118 della Costituzione e degli artt. 16 e 17 dello Statuto regionale sulla sussidiarietà orizzontale.”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 7.10.2005 e trasmessa al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 7.10.2005 (ATTO N. 165);

ATTESO che è stato espletato l’incontro consultivo pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7;


VISTO in particolare l’art. 23, comma 2 del Regolamento Interno;

ATTESO altresì che il testo proposto dalla Commissione reca il seguente titolo: “Disciplina dei rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l’azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione.”;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate oralmente per la maggioranza dal relatore Consigliere Eros Brega e per la minoranza dal Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 142-165/BIS);

VISTO lo Statuto;


VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;



*con votazione separata articolo per articolo,  
nonchè con votazione finale sull'intera legge che  
ha registrato n. .... voti favorevoli, n. .... voti  
contrari e n. .... voti di astensione, espressi nei  
modi di legge dai ..... Consiglieri presenti e  
votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: *"Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione."*, composta di n. 5 articoli nel testo che segue:




<p><b>TESTO BASE:</b> "Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione."</p>	<p><b>TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE</b></p>
<p><b>Art. 1</b> (Oggetto)</p>	<p><b>Art. 1</b> (Oggetto)</p>
<p>1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 118, comma 4, della Costituzione e degli articoli 16 e 17 dello Statuto, disciplina i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri enti locali e autonomie funzionali, in ordine allo svolgimento di attività d'interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione.</p> <p>2. Sono considerate attività d'interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi a supporto dello sviluppo economico, i servizi alla persona e le prestazioni di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie particolarmente svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l'auto-sostentamento.</p> <p>3. Le attività di cui al comma 2 non ricomprendono quelle inerenti al servizio</p>	<p>1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 118, comma 4, della Costituzione e degli articoli 16, <b>comma 3</b> e 17 dello Statuto, disciplina i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri enti locali e autonomie funzionali, in ordine allo svolgimento di attività d'interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà, semplificazione <b>e per la promozione dei principi della cittadinanza sociale.</b></p> <p>2. Sono considerate attività d'interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, <del>i servizi a supporto dello sviluppo economico</del>, i servizi alla persona e le prestazioni di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie particolarmente svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l'auto-sostentamento <b>in una logica di collaborazione e di co-progettazione territoriale.</b></p> <p>3.</p>



sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico-imprenditoriale.	<i>idem</i>
<b>Art. 2</b> <i>(Soggetti della sussidiarietà orizzontale)</i>	<b>Art. 2</b> <i>(Soggetti della sussidiarietà orizzontale)</i>
1. Le attività di interesse generale possono essere svolte, secondo le condizioni, i criteri ed i limiti della presente legge, dai cittadini, singoli e associati, dalle famiglie e dalle imprese.	1. <i>idem</i>
<b>Art. 3</b> <i>(Interventi regionali)</i>	<b>Art. 3</b> <i>(Interventi regionali)</i>
1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività d'interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, anche con benefici e agevolazioni di carattere fiscale. In particolare possono essere previste, nei limiti della competenza regionale: a) misure di favore a carattere economico-finanziario, anche concernenti la riduzione ed esenzioni da tariffe e canoni; b) esenzione da imposte e bolli o altre forme di pagamento per qualsiasi documento prodotto o comunque trattato dai soggetti della sussidiarietà orizzontale.	1. <i>idem</i>
2. La Regione favorisce l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale da parte di Province, Comuni e altri enti locali, singoli o associati e autonomie funzionali, prevedendo anche incentivi di carattere finanziario.	2. La Regione favorisce l'applicazione dei <del>principio di sussidiarietà orizzontale</del> <b>principi di cui all'articolo 1</b> da parte di Province, Comuni e altri enti locali, singoli o associati e autonomie funzionali, prevedendo anche incentivi di carattere finanziario.



<b>Art. 4</b> <i>(Criteri e modalità)</i>	<b>Art. 4</b> <i>(Criteri e modalità)</i>
<p>1. I soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, che intendano promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale predispongono progetti specifici in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e di settore.</p> <p>2. I progetti devono indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare;</li><li>b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività;</li><li>c) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;</li><li>d) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni e dei benefici riflessi sull'attività amministrativa.</li></ul> <p>3. I progetti, previa intesa con l'ente interessato, sono presentati alla Giunta regionale, che, ai fini della erogazione dei benefici e agevolazioni di cui all'articolo 3, procede alla loro valutazione sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) rilevanza e consistenza dell'attività d'interesse generale;</li><li>b) idoneità del soggetto allo svolgimento dell'attività proposta;</li><li>c) qualità del servizio e delle prestazioni da erogare con particolare riferimento alla economicità ed efficienza degli stessi;</li><li>d) caratteristiche e tipologia dei</li></ul>	<p>1.</p> <p style="text-align: center;"><i>idem</i></p> <p>2.</p> <p style="text-align: center;"><i>idem</i></p> <p>3.</p> <p style="text-align: center;"><i>idem</i></p>



destinatari; e) benefici riflessi sull'attività amministrativa.	
<b>Art. 5</b> <i>(Sistemi di monitoraggio)</i>	<b>Art. 5</b> <i>(Sistemi di monitoraggio)</i>
1. La Giunta regionale, fermo restando i livelli essenziali di cui all'articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, determina gli standards qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 1, assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti.  2. La Giunta definisce sistemi di monitoraggio e verifica, anche in collaborazione con gli enti locali interessati.	1. La Giunta regionale, <b>sentita la Commissione consiliare competente</b> , fermo restando i livelli essenziali di cui all'articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, determina gli standards qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 1, assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti.  2.  <i>idem</i>